



*Area Sviluppo Economico e Turismo*  
*Servizio Suap*

## **ALLEGATO 3**

**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA, SUDDIVISA IN 30 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI 23.028 MQ DI SUPERFICIE PUBBLICITARIA SU SUOLO PUBBLICO NELL’AREA CITTADINA PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI DI TIPO PERMANENTE DESTINATI AD AFFISSIONE DIRETTA PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE).**

## **DISCIPLINARE TECNICO**

## INDICE

<b>PARTE 1- DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>34</b>
1 – Definizioni e acronimi	34
2. Oggetto	34
3. Forma e Durata del contratto	35
4. Canone annuo di concessione e sua corresponsione	36
5. Assegnazione dei lotti	36
6. Cura del bene pubblico- Obblighi del concessionario	37
7. Garanzie	38
8. Obblighi assicurativi a carico del Concessionario	39
9. Tutela dei lavoratori	40
10. Sicurezza	41
11. Visite ispettive e controlli	42
12. Cessione del Contratto- Subappalto	42
13. Responsabile della concessione	42
14. Penali	42
15. Risoluzione del contratto	44
16. Spese contrattuali	45
17. Trattamento dei dati personali	45
18. Risoluzione delle controversie- Norme di rinvio	45
<b>PARTE 2- PRESCRIZIONI TECNICHE</b>	<b>45</b>
19. Caratteristiche degli impianti	45
20. Spostamento degli impianti	46
21. Rispetto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria	46
<b>PARTE 3 – PROGETTO DEL CONCESSIONARIO E CONCESSIONE</b>	<b>46</b>
22. Presentazione e contenuti del Progetto	46
23. Oneri del Concessionario per la realizzazione del progetto	47
24. Autorizzazione all’installazione degli impianti- Dichiarazioni di stabilità – Genio Civile - Verifiche e controlli - Comunicazione di avvenuta esecuzione	48

# PARTE 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente disciplinare e nell'offerta presentata in sede di gara.

Il presente documento disciplina il contratto tra il Comune di Napoli e il soggetto aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione a titolo oneroso a soggetti privati di mq 23.028 di superficie pubblicitaria su suolo pubblico nell'area cittadina suddivisa in n. 30 lotti per l'installazione di impianti pubblicitari destinati ad affissione diretta di tipo permanente.

## **1 – Definizioni e acronimi**

Nell'ambito del presente documento sono usate le seguenti definizioni e acronimi:

- ✓ Amministrazione: Comune di Napoli – Stazione Appaltante (Concedente)
- ✓ Concessionario: l'Operatore Economico che stipula la Concessione con l'Amministrazione
- ✓ Disciplinare Tecnico: il presente documento
- ✓ Contratto: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e il Concessionario
- ✓ Regolamento: Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui ai commi da 816 a 836 della L.160/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2021 e s.m.i con relativi allegati;
- ✓ RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
- ✓ Codice: Codice dei contratti Pubblici di cui al D.lgs. n.33/2023;
- ✓ c.c.: Codice Civile di cui al Regio Decreto 16 Marzo 1942 n.262 e s.m.i;
- ✓ Impianto ordinario: impianto pubblicitario destinato all'affissione di manifesti cartacei –
- ✓ impianto pubblicitario a messaggio variabile: impianto con sistema di variazione dei messaggi costituito da rotor o prismi rotanti
- ✓ Impianto a tecnologia avanzata: impianto pubblicitario che prevede il governo da remoto della trasmissione e/o riproduzione di immagini e video (come disciplinato nell'allegato C al Regolamento)
- ✓ Impianto luminoso: impianto pubblicitario con sistema di illuminazione posto interiormente al telaio
- ✓ Impianto illuminato; impianto pubblicitario con sistema di illuminazione posto superiormente al telaio
- ✓ Impianto di arredo urbano: impianto pubblicitario avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (come individuati nell'allegato C al Regolamento)

## **2. Oggetto**

2.1 Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento in concessione a titolo oneroso a soggetti privati di mq 23.028 di superficie pubblicitaria su suolo pubblico nell'area cittadina suddivisa in n. 30 lotti per l'installazione di impianti pubblicitari destinati ad affissione diretta di tipo permanente.

2.2 L'elenco delle ubicazioni ove installare gli impianti per ciascun lotto è contenuto nell'allegato A "consistenza dei lotti" al presente disciplinare. Tali posizioni durante il periodo di concessione possono cambiare a seguito di interventi di carattere straordinario secondo quanto disciplinato nel presente disciplinare.

2.3 Per ciascun lotto, ogni operatore economico potrà installare impianti pubblicitari luminosi o illuminati nelle ubicazioni di sua scelta nell'ambito del lotto stesso. Gli impianti di cui ai lotti numero 10 e 11 dovranno essere della tipologia "arredo urbano" secondo quanto disciplinato nell'allegato C al *Regolamento*.

2.4 Per ciascun lotto ogni operatore potrà installare impianti a tecnologia avanzata, come disciplinati nell'allegato C al *Regolamento*, in misura del 10% sul totale degli impianti da installare nelle ubicazioni di sua scelta nell'ambito del lotto stesso, nel rispetto delle distanze contenute nell'Allegato D al *Regolamento* rubricato "*Deroghe e Distanze*" e con l'obbligo di trasmissione di comunicazioni istituzionali dell'Amministrazione in ragione di uno slot da 10 secondi al minuto secondo le modalità operative che verranno indicate nel contratto.

2.5 Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà rimuovere gli impianti con oneri a suo carico, entro e non oltre un mese dalla scadenza della concessione. In difetto si procederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese dalla garanzia di cui al paragrafo 7 del presente disciplinare.

### **3. Forma e Durata del contratto**

3.1 Il Contratto di concessione, esperita la gara pubblica, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

3.2 Il concessionario dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale.

3.3 Si procederà alla stipula del contratto, alla cui data decorre l'attività del concessionario, in presenza di:

- Garanzia definitiva di cui al paragrafo 7 del presente disciplinare
- Contratto assicurativo di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare
- Validazione del progetto di installazione da parte dell'Amministrazione ai sensi del paragrafo 22 del presente disciplinare

3.4 La durata del contratto di concessione è di 2 (due) anni decorrenti dalla data della stipula. Alla scadenza dei termini di concessione il rapporto contrattuale si risolverà in modo automatico senza necessità di disdetta tra le parti, salvo eventuale proroga tecnica comunicata dall'amministrazione.

3.5 La durata contrattuale non subirà variazioni in conseguenza della mancata o ritardata collocazione degli impianti pubblicitari per cause non imputabili al Concedente.

#### **4. Canone annuo di concessione e sua corresponsione**

4.1 L'aggiudicazione di ciascun lotto è effettuata in sede di gara al Concorrente che presenterà la migliore offerta al rialzo sul valore del canone annuo posto a base d'asta per il lotto stesso.

4.2 Il prezzo posto a base d'asta per ciascun lotto è determinato come percentuale del 10% sul ricavo presunto di vendita medio annuo al mq, stimato dall'Amministrazione sulla base dei dati forniti dalla Federpubblicità che individuano i seguenti ricavi medi lordi per impianto con relativo numero di quattordicine di vendita:

- € 130 per il formato mt 6x3 e mt 4x3 - 16 quattordicine su 26 annue;
- € 16 per il formato mt 1x1,4 - 16 quattordicine su 26 annue;
- € 32 per il formato mt 2x1,4 - 16 quattordicine su 26 annue;

Alla luce dei dati forniti, per gli impianti di formato 12 mq, 3 mq e 1,5 mq, che risultano essere i formati di maggior diffusione sul territorio cittadino - con il formato 12 mq previsto in sostituzione degli attuali formati da 18 mq - è stato calcolato per ciascun formato:

- il ricavo medio presunto di vendita annuo (iva esclusa) (B) sulla base del ricavo di vendita medio presunto a quattordicina (C) considerando 16 quattordicine/anno;
- il ricavo medio presunto annuo (C) è stato diviso per i mq dell'impianto ottenendo la vendita presunta media annua al mq (X);
- il peso corrispondente alla diffusione sul territorio cittadino del formato in questione
- è stata calcolata la media ponderata dei ricavi di vendita presunta al mq (D);
- è stato calcolato il 10% del ricavo medio ponderato annuo (E) al mq quale prezzo per il calcolo del valore dei singoli lotti.

Tale prezzo è previsto ed indicato nel Prospetto di Calcolo di cui all'allegato B al presente disciplinare.

4.3 Il canone biennale offerto per la durata dell'affido determinerà l'importo del contratto di concessione.

4.4 Il canone, nella misura risultante dal verbale di aggiudicazione, sarà corrisposto annualmente entro 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica da parte della Stazione Appaltante.

4.5 Il mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi moratori per ritardato pagamento, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza; la reiterazione del ritardo comporterà la risoluzione dal contratto.

4.6 Il concessionario deve corrispondere oltre al canone di concessione di cui ai punti precedenti, il canone unico patrimoniale annuo – secondo le vigenti tariffe e secondo le modalità previste dal Regolamento - per ciascun impianto che sarà installato in virtù della stipula del contratto di concessione.

#### **5. Assegnazione dei lotti**

5.1 La superficie pubblicitaria prevista nei singoli lotti verrà assegnata al soggetto aggiudicatario dello specifico lotto secondo la procedura dettagliata nel disciplinare di gara.

5.2 Dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione definitiva, il soggetto vincitore avrà 30 giorni di tempo per presentare all'Ufficio il progetto tecnico e di collocazione impianti secondo quanto disciplinato nella Parte 3 del presente Disciplinare.

## **6. Cura del bene pubblico - Obblighi del concessionario**

Il concessionario utilizzerà il suolo pubblico in affido con diligenza e cura, e garantirà:

- a. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e il mantenimento dello spazio pubblicitario e delle zone limitrofe pulite in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione, ivi compreso il mantenimento del decoro, dell'integrità e del perfetto stato di conservazione di ogni impianto al fine di conservare lo stesso in perfetto stato in termini di staticità, conservazione e decoro;
- b. lo svolgimento delle attività di affissione e defissione nel rispetto della pulizia e del decoro dell'area circostante ogni struttura;
- c. la sostituzione della struttura in caso di rovina per cause accidentali o dolose;
- d. la messa in sicurezza dei luoghi e l'adozione di tutte le misure necessarie, compresa l'immediata rimozione della struttura corrotta qualora di intralcio alla mobilità pedonale/veicolare e tutte le volte in cui questa possa creare pericolo per la pubblica incolumità;
- e. l'intervento per la messa in sicurezza entro le 6 (sei) ore dalla segnalazione-rilevazione e ad un intervento risolutivo di manutenzione straordinaria entro 24 ore dalla messa in sicurezza dell'area, prevedendo l'eventuale rimozione degli impianti che possano arrecare pericolo per la pubblica incolumità anche a seguito di incidenti stradali e l'eventuale sostituzione completa dell'impianto. Nel caso ricorrano le condizioni di interventi di manutenzione straordinaria con anche la sostituzione completa dell'impianto il concessionario dovrà produrre una nuova dichiarazione di stabilità, oltre a farsi carico degli oneri di smontaggio, rimozione, di smaltimento dell'impianto danneggiato;
- f. interventi di pulitura, tinteggiatura, lavaggio dei manufatti da imbrattamenti, sporcizia o altro;
- g. verifiche annuali di staticità per ciascun impianto;
- h. l'intestazione e il pagamento delle utenze per l'utilizzo degli impianti illuminati;
- i. l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti e norme tecniche applicabili comprese le normative tecniche CEI-UNEL in materia, nonché della L.R. n. 12/2002 in materia di inquinamento luminoso;
- j. comunicare il Piano di manutenzione all'inizio di ogni anno solare in modo da evitare interferenze e sovrapposizione degli interventi del Concessionario con le altre ditte che eseguono interventi manutentivi negli spazi oggetto di concessione. Sarà obbligo del Concessionario comunicare con congruo anticipo le eventuali variazioni al piano stesso;
- k. nel caso in cui si avvalga della facoltà di installare impianti a tecnologia avanzata avrà l'obbligo di trasmissione di comunicazioni istituzionali dell'Amministrazione in ragione di una slot da 10 secondi al minuto secondo le modalità operative che verranno indicate nel contratto;
- l. qualora ricorrano le condizioni, il concessionario dovrà schermare adeguatamente la parte posteriore degli impianti là dove essa sia visibile.

## **7. Garanzie**

### **7.1. Garanzia definitiva**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dall'Amministrazione contraente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo paragrafo 14, oltreché a garanzia del regolare e pieno pagamento del canone concessorio dovuto per l'intera durata contrattuale, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva che può essere prestata a scelta dello stesso sotto forma di cauzione o di fidejussione bancaria secondo le modalità previste per la garanzia provvisoria.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10 per cento del valore economico del contratto calcolato con riferimento alla durata della concessione di due anni.

Trovano applicazione le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta scritta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita (in caso di polizza fideiussoria);
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2.

La garanzia definitiva dovrà essere resa in favore dell'Amministrazione Contraente e intestata al concessionario.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà inoltre garantire una copertura a favore del Concedente in caso di mancata corresponsione del canone dovuto dal Concessionario e dovrà prevedere espressamente la possibilità per il concedente di escuterla anche in tal caso per un importo equivalente al canone non corrisposto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il periodo di vigenza contrattuale per fatti imputabili al concessionario. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le eventuali sostenute nonché per eventuali danni conseguenti.

In caso di inadempienze del concessionario per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza della concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Contraente che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Lo svincolo della garanzia avverrà entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori di installazione risultante dal relativo certificato consegnato dall'affidatario.

Lo svincolo è automatico, decorso il termine di cui sopra, senza necessità di nulla osta del committente.

## **8. Obblighi assicurativi a carico del Concessionario**

8.1 Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi o a cose, derivanti dalle attività oggetto della presente concessione e/o imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

8.2 Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

8.3 Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- a. Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Napoli) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Napoli, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT/O) dovrà prevedere i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- proprietà e conduzione di insegne e cartelli
- danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del Concessionario



- danni a cose in consegna e/o custodia
- danni alle cose e alle opere sulle quali si eseguono i lavori danni a cose nell'ambito dei lavori
- danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori committenza di lavori e servizi danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione; interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza

8.4 Il concessionario s'impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo. Nella polizza l'Amministrazione comunale deve essere considerata "terza a tutti gli effetti".

8.5 Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al Concessionario di produrre al Concedente idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto suoi eventuali rinnovi o proroghe.

8.6 L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

## **9. Tutela dei lavoratori**

9.1 Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

9.2 Il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente; risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.

9.3 Il Concessionario è tenuto nei confronti del proprio personale a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, assicurativi nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

9.4 L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

9.5 Il Concessionario è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

9.6 Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere al concessionario ogni documento utile. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita

presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

9.7 Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

9.8 La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Concessionario prima dell'inizio delle prestazioni comunque entro 60 giorni dalla data di avvio delle stesse.

9.9 Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

9.10 Il personale deve osservare, per quanto applicabile, gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24/4/14 e s.m.i, pena la risoluzione del contratto, pertanto il Concessionario dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso al proprio personale.

9.11 L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

## **10. Sicurezza**

10.1 Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza.

10.2 Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia ( D.lgs 81/2008).

10.3 L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo può determinare la risoluzione del contratto.

10.4 Il concessionario è tenuto altresì in occasione di ciascun intervento sugli spazi dati in concessione a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza stradale ed in particolare, nell'ambito dei cantieri mobili, deve essere rispettato quanto previsto dal Codice della strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e dal relativo Regolamento d'attuazione (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495), nonché quanto stabilito dal *Regolamento*. Il concessionario si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione della concessione.

10.5 In considerazione della tipologia di concessione, si ritiene che non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del DUVRI nei documenti di gara e contrattuali; a seguito di tale valutazione pertanto non si ravvisano oneri per la sicurezza volti ad eliminare le interferenze.

### **11. Visite ispettive e controlli**

11.1 L'Amministrazione contraente potrà provvedere a visite ispettive e controlli al fine di verificare che la concessione sia condotta secondo quanto stabilito dal contratto, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

11.2 Dalle verifiche l'Amministrazione contraente potrà dare tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità riscontrata. Entro 5 (cinque) giorni consecutivi dal ricevimento di qualsiasi segnalazione, il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare dandone conferma all'Amministrazione contraente.

### **12. Cessione del Contratto- Subappalto**

Trattandosi di concessione a terzi di bene pubblico, l'affido non può essere trasferito a terzi, non è prevista la cessione di contratto né il subappalto, e non sarà ammessa in nessun caso la voltura del provvedimento di autorizzazione che sarà rilasciato sulla scorta dei contratti stipulati.

### **13. Responsabile della concessione**

13.1 Il concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'avvio della gestione del contratto di concessione il nominativo del Responsabile generale, al quale compete la supervisione dell'esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione al RUP dell'Amministrazione contraente. Il responsabile generale è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione del servizio oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare la regolare gestione del medesimo.

13.2 Il responsabile generale deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie che dovessero verificarsi nell'esecuzione del contratto. In caso di assenza o impedimento del responsabile generale (ferie, malattia, ecc.), il concessionario deve provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

13.3 È facoltà del Comune concedente chiedere la sostituzione del responsabile generale, previa congrua motivazione.

### **14. Penali**

14.1. In caso di irregolarità o di mancato, o di ritardato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi previsti dal presente disciplinare speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario, previa contestazione degli addebiti, possono essere applicate penali che vanno da un minimo di € 100,00 e fino a € 1.000,00 in relazione alla rilevanza della violazione. Le penali sono applicabili sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore economico del contratto relativo alla durata di 3 (tre) anni.

14.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) Inottemperanza all'obbligo di invio all'Amministrazione comunale dell'elenco degli impianti installati e delle sue integrazioni-modifiche, di cui al paragrafo 24.5 € 100,00;
- b) Inottemperanza, anche saltuaria, agli obblighi di cui al paragrafo 20 di spostamento degli impianti: € 400,00 per ogni impianto;

- c) Inottemperanza al rispetto dei termini previsti riguardanti la rimozione degli impianti così come previsti al paragrafo 20 : € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto non rimosso;
- d) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio al ripristino dei luoghi a seguito della collocazione degli impianti perché non eseguito a regola d'arte, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- e) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio alla rimozione degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- f) Inottemperanza anche saltuaria agli obblighi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui all' art.: Euro 400,00 per ogni impianto;
- g) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione degli interventi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00.
- h) Se l'impianto installato non è conforme con quanto validato dall'Amministrazione Comunale, oppure secondo le prescrizioni tecniche così come indicate nella parte 2 del presente Disciplinare, o non eseguito a regola d'arte: € 100,00 per ogni impianto;

14.3 Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal RUP, nel limite di cui al comma 14.1 precedente, in relazione alla rilevanza della violazione.

14.4 Qualora l'entità complessiva delle penali superi il limite di cui al comma 14.1 il contratto è risolto di diritto per grave inadempimento.

14.5 Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi).

14.6 Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che dovrà rispondere entro 5 (cinque) giorni consecutivi, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione dell'addebito; trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.

14.7 Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali l'Amministrazione si rivale sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro e non oltre i 10 (dieci) consecutivi giorni dall'intervenuta escussione.

14.8 L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione contraente di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

14.9 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

14.10 L'Amministrazione contraente, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto con solo preavviso scritto inviato con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima trattenendo definitivamente la cauzione prestata.

### **15. Risoluzione del contratto**

15.1 In caso di gravi o ripetute inadempienze, l'Amministrazione potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al Concessionario da inviare con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima.

15.2 L'Amministrazione, ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art 1456. del codice civile, previa comunicazione al concessionario nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone alle scadenze prescritte;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui al paragrafo 4.A del disciplinare di gara;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario, nell'esecuzione del contratto;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi
- riscontro, durante le "verifiche ispettive" eseguite dal Concedente, di "non conformità" che potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della Concessione e/o rischi di danni economici o di immagine per il Comune di Napoli
- perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e alla stipulazione del contratto;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione;
- inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Concedente
- cessione di azienda, fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa.
- Inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed integrativi locali;

15.3 In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

15.4 La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

15.5 Il concessionario inadempiente è tenuto alla rimozione immediata degli impianti. Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

15.6 Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo

fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Amministrazione.

15.7 L'accertamento delle somme dovute all'Amministrazione, se richiesto dal concessionario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

#### **16. Spese contrattuali**

Le spese contrattuali, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc., saranno interamente poste a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate all'atto della stipula del contratto. L'importo esatto e le modalità di versamento saranno formalizzati all'aggiudicatario dagli uffici preposti alla stipula del contratto.

#### **17. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n° 679/2016, si informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Napoli – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 l'impresa ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante il periodo contrattuale, di non divulgarli in nessun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

#### **18 Risoluzione delle controversie- Norme di rinvio**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per quanto non risulta contemplato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili.

## **PARTE 2- PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **19. Caratteristiche degli impianti**

Il concessionario è tenuto ad installare per ciascun lotto tanti impianti fino alla concorrenza dei mq costituenti il lotto aggiudicato, nelle tipologie, formati e criteri di collocazione previsti nell'allegato C al *Regolamento*, secondo l'abaco delle distanze contenuto nell'allegato D al *Regolamento*, e secondo il progetto validato dall'Amministrazione.

Gli impianti pubblicitari potranno essere nel formato tradizionale destinato all'affissione di manifesti cartacei, ovvero a messaggio variabile nella tipologia “rotor” o “prismi rotanti”, ovvero a tecnologia avanzata. Gli impianti pubblicitari da installarsi nelle ubicazioni dei lotti n. 10 e 11 dovranno essere nella tipologia “arredo urbano”. Si rinvia all'allegato C al *Regolamento*.

Per ciascun lotto ogni operatore potrà installare impianti a tecnologia avanzata come disciplinati nell'allegato C al *Regolamento* in misura del 10% del totale dei mq assegnati, nelle ubicazioni di sua scelta nell'ambito del lotto stesso nel rispetto delle distanze contenute nell'Allegato D al *Regolamento* "Deroghe e Distanze" e con l'obbligo di trasmissione di comunicazioni istituzionali dell'Amministrazione in ragione di uno slot da 10 secondi al minuto secondo le modalità operative che verranno indicate nel contratto.

## **20. Spostamento degli impianti**

20.1. L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, al fine di perseguire interessi generali, disporre lo spostamento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari, e il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone di concessione annuo dovuto.

La rimozione da delocalizzare dell'impianto dovrà avvenire in modo completo (disattivare eventuali collegamenti elettrici, rimuovere i plinti di sostegno interrati, effettuare i riempimenti di eventuali plinti dissotterrati in modo da garantire il riequilibrio della sede calpestabile ed il ripristino ad arte dello stato dei luoghi con cemento, asfalto o terra a seconda del luogo). In difetto si procederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese della garanzia definitiva di cui al paragrafo 7 del presente disciplinare.

20.2. Il Concessionario dovrà collocare gli impianti e ripristinare ad arte lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali e senza che gli stessi possano costituire un pericolo o arrecare danni a persone o cose.

20.3 L'installazione ed il conseguente utilizzo degli impianti sarà comunque subordinato alla presentazione all'Amministrazione Comunale della documentazione di cui al paragrafo 24 del presente disciplinare.

## **21. Rispetto del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria**

21.1. Il Concessionario è tenuto ad accettare e a far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzano gli impianti il "Codice di Autodisciplina Pubblicitaria" come previsto dall'art. 25 comma 7 del *Regolamento*.

21.2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rimuovere e/o far rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente.

# **PARTE 3 – PROGETTO DEL CONCESSIONARIO E CONCESSIONE**

## **22. Presentazione e contenuti del Progetto**

22.1 Il concessionario entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione presenterà all'Amministrazione comunale il progetto di installazione degli impianti costituenti i mq del lotto aggiudicato, composto da:

- Elenco in formato excel e pdf/a indicante: indirizzo e georeferenziazione dell'impianto – luminosità dell'impianto (luminoso o illuminato) – tipologia impianto (tradizionale - a messaggio variabile - a tecnologia avanzata).

- Cronoprogramma dei tempi e modalità di installazione degli impianti;
- Un elaborato grafico rappresentativo della struttura che si intende installare completo dei dettagli: ( tipologia cornice, materiali, schede tecniche, tipologia di plinto, colore, ecc...)
- Stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:100 contenente l'individuazione puntuale degli impianti da installare
- Scheda tecnica dell'impianto a tecnologia avanzata nel caso in cui si avvalga della facoltà di installare tali mezzi pubblicitari nell'ambito delle strade rientranti nel lotto aggiudicato;
- Documentazione fotografica contenente fotorendering dell'installazione dell'impianto nel contesto circostante;

22.2 Il progetto del concessionario è sottoposto alla valutazione dell'Amministrazione comunale che potrà invitare il concessionario ad apportare le modifiche richieste entro il termine massimo di 20 (venti) giorni di calendario dalla data di riscontro dell'amministrazione.

22.3 Validato il progetto da parte dell'Amministrazione Comunale, si procederà alla stipula del contratto di concessione.

22.4 Nel caso in cui la validazione del progetto comporterà una riduzione dei mq a disposizione, derivante da esigenze comprovate del Comune di Napoli, si procederà a una rideterminazione del corrispettivo canone.

### **23. Oneri del Concessionario per la realizzazione del progetto**

23.1 Per la realizzazione del progetto, il Concessionario deve provvedere, con oneri interamente a suo carico, a:

- a) Fornire e porre in opera gli impianti pubblicitari negli spazi oggetto di concessione. Sono ricomprese le opere complementari e accessorie necessarie alla collocazione degli impianti quali realizzazione di plinti, fondazioni, basamenti, ripristino delle esistenti pavimentazioni.
- b) adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di antisismica e genio civile ai sensi del Regolamento Regionale *“per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania”* n.4 dell'11 febbraio 2010 modificato con Regolamento Regionale n. 9 del 27 luglio 2020.
- c) Acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta delle Autorità competenti in materia di beni culturali e paesaggio;
- d) Garantire che tutti gli impianti collocati nella medesima via abbiano opportuno allineamento in quota dal piano di calpestio e rispettino la disciplina e i criteri di collocazione dei mezzi pubblicitari come indicati nell'allegato C al *Regolamento*;
- e) Garantire che gli impianti verranno installati nel rispetto delle norme del Codice della strada e del *Regolamento*, senza che gli stessi possano costituire pericolo o arrecare danni a persone o cose;
- f) Ripristinare ad arte, Ad installazione ultimata, lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti;

Eventuali danni a cose o a terzi, causati dall'installazione, uso e manutenzione degli impianti installati, si intendono a carico del concessionario. Si rinvia al riguardo a quanto espressamente previsto al paragrafo 7 del presente disciplinare.



L'installazione e gli interventi sugli impianti devono essere rispondenti alle norme di sicurezza vigenti ed in particolare alla norma CEI EN 50110-1.

Si intendono inoltre richiamate tutte le prescrizioni contenute nei precedenti e successivi paragrafi del presente disciplinare.

#### **24. Autorizzazione all'installazione degli impianti- Dichiarazioni di stabilità – Genio Civile - Verifiche e controlli - Comunicazione di avvenuta esecuzione**

24.1 Prima della collocazione degli impianti il Concessionario dovrà trasmettere tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo [pubblicita.affissioni@pec.comune.napoli.it](mailto:pubblicita.affissioni@pec.comune.napoli.it), tutte le autorizzazioni e/o nulla osta delle Autorità competenti in materia di Genio Civile e Beni culturali e paesaggio ove necessarie.

24.2 Acquisita tutta la documentazione necessaria, il Servizio concessorio competente rilascerà il provvedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti. Il Servizio concessorio potrà rilasciare per ciascun lotto aggiudicato, distinti provvedimenti autorizzatori relativi a gruppi di impianti pubblicitari per i quali sia stata fornita tutta la documentazione richiesta ed acquisiti tutti i nulla osta e autorizzazioni necessarie, senza che la durata contrattuale subisca alcuna variazione.

24.3 Completata l'ultimazione delle installazioni, il Concessionario dovrà trasmettere al RUP l'elenco con georeferenziazione delle installazioni effettuate nonchè una dichiarazione di corretta posa asseverata da tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, attestante che:

- l'installazione sia avvenuta in conformità degli elaborati forniti e sulla base della "regola d'arte";
- l'installazione non comporti situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

24.4 Qualora in sede di installazione il concessionario dovesse verificare l'esistenza di cause ostative all'installazione a lui non imputabili (ad es. presenza di sottoservizi, esecuzione di lavori da parte dell'Amministrazione o di privati), dovrà tempestivamente informare l'Amministrazione al fine di concordare diversa ubicazione dell'impianto nell'ambito delle strade componenti il lotto aggiudicato. Qualora non fosse possibile installare l'impianto nell'ambito delle strade componenti il lotto aggiudicato, si verificherà l'opportunità di installazione nell'ambito delle strade componenti lotti eventualmente non aggiudicati. Ove fossero stati aggiudicati tutti i lotti, verrà scomputato dal canone biennale di concessione e dal canone unico patrimoniale il prezzo dell'impianto/i non installato.

24.5 L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nel contratto successivo.